

Regolamento Applicativo

ADDEBITI PREAUTORIZZATI (Direct Debit)

**della
Pubblica Amministrazione allargata**

02 agosto 2005

**- REGOLAMENTO APPLICATIVO -
ADDEBITI PREAUTORIZZATI (DIRECT DEBIT) DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ALLARGATA**

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. ASPETTI GENERALI.....	3
3. DEFINIZIONE	3
4. CONTENUTO ED OGGETTO	3
5. SOGGETTI.....	3
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.....	3
7. MODALITA' OPERATIVE ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.....	4
7.1 LA BANCA ASSUNTRICE È TENUTA A:.....	4
7.2 LA BANCA DOMICILIATARIA È TENUTA A:.....	4
8. EFFETTI GIURIDICI	4
9. ANOMALIE PROCEDURALI.....	5
10. DECORRENZA.....	5
GLOSSARIO	6
ALLEGATO TECNICO.....	7
1. PREMESSA.....	7
2. TERMINI.....	7
3. IMPEDIMENTI DOVUTI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE	7

1. PREMESSA

Considerato che la Legge 29 giugno 2005 n. 96 prevede, tra le funzioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito Banca Centrale), la gestione dei servizi di tesoreria e di esattoria dello Stato e degli Enti pubblici ed Aziende autonome e la gestione, regolamentazione e supervisione del sistema dei pagamenti, si riportano le seguenti norme che regolano la gestione degli addebiti preautorizzati degli incassi della Pubblica Amministrazione allargata.

2. ASPETTI GENERALI

Il presente regolamento annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in materia che, pertanto, devono intendersi non più efficaci alla data di decorrenza della presente normativa, fatte salve eventuali lavorazioni in corso.

3. DEFINIZIONE

La procedura di gestione degli addebiti preautorizzati (direct debit) consente alla Pubblica Amministrazione allargata, per il tramite della Banca Centrale, sulla base di una preautorizzazione all'addebito in conto del debitore, di eseguire operazioni di incassi di crediti, avvalendosi delle banche sammarinesi presso le quali il debitore intrattiene il rapporto di conto corrente.

4. CONTENUTO ED OGGETTO

Le banche aderenti sono tenute a ricevere le relative disposizioni di incasso della Pubblica Amministrazione allargata, pervenute per il tramite della Banca Centrale, per le quali i debitori hanno preventivamente autorizzato il pagamento.

La banca, ricevute tali disposizioni, provvede ad eseguire l'operazione di addebito ed a comunicare alla Banca Centrale le eventuali disposizioni impagate, secondo quanto previsto agli articoli successivi.

5. SOGGETTI

Creditore: Pubblica Amministrazione allargata, in qualità di soggetto titolare del credito cui è connesso l'incasso.

Banca assuntrice: Banca Centrale, in qualità di banca alla quale il creditore conferisce il mandato per l'incasso.

Banca domiciliataria: banca presso la quale il debitore dispone la preautorizzazione all'addebito in conto.

Debitore: soggetto tenuto al pagamento del debito nei confronti della Pubblica Amministrazione allargata.

6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla procedura per la gestione degli addebiti preautorizzati della Pubblica Amministrazione allargata, le banche aventi sede nella Repubblica di San Marino (di

seguito incluse nel termine “banca domiciliataria”) previa autorizzazione della Banca Centrale all’adesione alla convenzione per la “Gestione degli incassi e dei pagamenti della Tesoreria ed Esattoria dello Stato” e alla Rete Interbancaria Sammarinese (RIS).

7. MODALITA’ OPERATIVE ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI PARTECIPANTI

Il regolamento delle operazioni a debito e a credito, tra la banca assuntrice e la banca domiciliataria, derivanti dall’invio sia delle comunicazioni all’incasso, sia dei messaggi relativi a comunicazioni di impagati, di seguito definiti per brevità “insoluti”, o storno, viene effettuato sul conto accentrato intrattenuto dalla banca domiciliataria presso la banca assuntrice.

7.1 La banca assuntrice è tenuta a:

a) trasmettere alla banca domiciliataria i messaggi con modalità elettronica via RIS o in alternativa con modalità cartacea o su supporto magnetico accompagnati da una comunicazione di addebito sul conto accentrato intrattenuto dalla banca domiciliataria;

b) ricevere dalla banca domiciliataria i messaggi con modalità elettronica via RIS o in alternativa con modalità cartacea o su supporto magnetico accompagnati da una comunicazione di richiesta di accredito sul conto accentrato, intrattenuto dalla banca domiciliataria, per il recupero delle somme relative alle disposizioni insolute o stornate.

7.2 La banca domiciliataria è tenuta a:

a) acquisire, al ricevimento della comunicazione di addebito sul conto accentrato, i dati trasmessi dalla banca assuntrice e ad eseguire l’operazione di addebito contenuta nella disposizione di incasso, sulla base dei dati forniti dal debitore all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’addebito mediante apposito modulo di autorizzazione;

b) far pervenire alla banca assuntrice, secondo le modalità ed entro i termini previsti all’Allegato Tecnico, la comunicazione dell’insoluto e dello storno. In particolare, la banca domiciliataria invia i dati identificativi del flusso e del singolo record alla banca assuntrice entro il termine stabilito, accompagnati da una comunicazione di richiesta di accredito sul conto accentrato intrattenuto con la banca assuntrice, con valuta pari alla scadenza degli incassi ai quali si riferisce.

8. EFFETTI GIURIDICI

Si presumono pagate, con l’esclusione di ogni prova contraria, le disposizioni, non stornate, per le quali non sia pervenuta dalla banca domiciliataria comunicazione di insoluto o storno entro i termini rispettivamente previsti riportati all’Allegato Tecnico.

La presunzione di pagamento di cui al precedente comma preclude alla banca domiciliataria ogni possibilità di richiedere alla banca assuntrice la restituzione della somma, fermo restando il diritto all’eventuale recupero, nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento od alla restituzione, da parte della banca domiciliataria degli importi pagati.

La banca assuntrice, su richiesta della banca domiciliataria che intende avvalersi del diritto di cui al precedente comma, è tenuta a prestare a quest’ultima la necessaria assistenza ed a fornire ogni indicazione utile ad agevolare l’azione di recupero.

9. ANOMALIE PROCEDURALI

Nel caso in cui si dovesse verificare l'impossibilità di rispettare i termini previsti dalla procedura per la trasmissione delle disposizioni di incasso, per le trasmissioni delle segnalazioni di insoluto e per la trasmissione delle segnalazioni di storno a causa di forza maggiore - intendendo ogni evento di carattere eccezionale, non imputabile al soggetto presso il quale tale evento si verifica, che impedisce il regolare svolgimento delle attività specifiche previste nella procedura -, è prevista la possibilità per la banca assuntrice e per la banca domiciliataria di prorogare i termini a loro carico, scadenti nel periodo intercorrente tra la data del verificarsi dell'impedimento e quello dalla quale viene dichiarata la ripresa dell'attività, di tanti giorni quanto è durato l'impedimento medesimo. A tal riguardo, il soggetto che riscontra l'impossibilità di rispettare i termini previsti deve informare immediatamente la Banca Centrale (Dipartimento Sistema dei pagamenti).

I termini di scadenza dell'obbligazione scadenti in giornate festive vengono prorogati al 1° (primo) giorno lavorativo successivo. I termini scadenti in giornate semifestive non subiscono proroghe. La scadenza prorogata, sulla base di quanto sopra riferito, viene definita scadenza convenzionale.

10. DECORRENZA

Il presente regolamento decorre dal 3/10/2005.

GLOSSARIO

Questo glossario non intende fornire precise definizioni giuridiche, ma si pone piuttosto come uno strumento atto a facilitare la comprensione. I termini in esso contenuti sono definiti con particolare riferimento al presente documento.

Addebito preautorizzato (Direct Debit): ordine, dato da un cliente alla propria banca, di pagare un debito nei confronti di un terzo.

Conto accentrato: conto attraverso cui la banca può gestire, anche per via telematica, i propri depositi presso la BCSM.

Direct Debit: (vedi: Addebito preautorizzato)

Esattoria dello Stato: organo amministrativo che provvede alla gestione degli incassi dello Stato e degli Enti che a questo fanno capo.

Scadenza: compimento del termine di tempo al quale o entro il quale si deve soddisfare un'obbligazione di vario genere.

Tesoreria dello Stato: organo amministrativo che provvede alla gestione di cassa (incassi e pagamenti) dello Stato e degli Enti che a questo fanno capo.

ALLEGATO TECNICO

al - Regolamento Applicativo -
Addebiti preautorizzati (Direct Debit) della Pubblica Amministrazione allargata

1. PREMESSA

Gli Addebiti Preautorizzati (Direct Debit) trovano regolamentazione nelle norme contenute nel Regolamento Applicativo che è integrato dal presente Allegato Tecnico.

2. TERMINI

2.1 La Pubblica Amministrazione allargata, ad integrazione di quanto previsto all'art. 3 e 4 del Regolamento Applicativo, è tenuta a far pervenire alla banca assuntrice le disposizioni di incasso non oltre il 7° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dell'obbligazione.

2.2 La banca assuntrice, ad integrazione di quanto previsto all'art. 7.1 del Regolamento Applicativo, è tenuta a:

- a) far pervenire alla banca domiciliataria le disposizioni di incasso tra il 7° ed il 5° giorno lavorativo antecedente la data di scadenza dell'obbligazione
- b) addebitare il conto accentrato della banca domiciliataria alla data di scadenza dell'obbligazione;
- c) far pervenire alla Pubblica Amministrazione allargata le comunicazioni di "insoluto" e di "storno" entro il 2° giorno lavorativo successivo al termine massimo (7 giorni lavorativi) di ricezione degli esiti dalla banca domiciliataria o all'eventuale termine previsto per specifici servizi.

2.3 La banca domiciliataria, ad integrazione di quanto previsto all'art. 7.2 del Regolamento Applicativo, è tenuta a far pervenire alla banca assuntrice le comunicazioni di "insoluto" e di "storno" entro il 7° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'obbligazione.

E' riservata al debitore la facoltà di chiedere alla banca domiciliataria lo "storno" dell'addebito entro 5 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza dell'obbligazione fermo restando l'obbligo, da parte della banca domiciliataria, di fare pervenire la comunicazione di "storno" alla banca assuntrice entro il 7° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell'obbligazione.

3. IMPEDIMENTI DOVUTI A CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 9 del Regolamento Applicativo, nei casi in cui si verificano cause di forza maggiore, i soggetti di cui all'art. 5 del Regolamento Applicativo, hanno la facoltà di prorogare i termini a loro carico scadenti nel periodo intercorrente tra la data del verificarsi dell'impedimento e quella dalla quale viene dichiarata la ripresa delle attività di ulteriori 2 gg. lavorativi rispetto ai giorni di durata dell'impedimento.